

□ Studio Commerciale

BARONCELLI □ □

Via Monteverdi, 7/9 13/15 Agliana Pistoia - Telefono **0574 719680, 0574 026884** - Fax 0574 711077 -

[info](#)

@studio-baroncelli.it

Contatti □ **DIRETTI** □ **STEFANO Berti** □ paghe.baroncelli@tiscali.it □ **LORY Baroncelli**

:

□

l.baroncelli@studio-baroncelli.it

EMANUELA: e.demarcus@studio-baroncelli.it □ **LORELLA:** segreteria@studio-baroncelli.it
i@studio-baroncelli.it □ □ **PAOLA:** p.pacin

Circolare nr. 22 - 2011 (9 luglio) . Lo scadenario e le precedenti circolari sono disponibili sul sito www.studio-baroncelli.it

Lo Studio è chiuso al pubblico il □ Martedì e Giovedì □ pomeriggio.

Ravvedimento tributi entro 15 giorni, sanzione del 2% per ogni giorno: Manovra Correttiva

L'art. 23 , comma 31 , D.L. n. 98/2011 (c.d. "Manovra Correttiva") recita:

- il pagamento **15 giorni** dalla data di pagamento dovuto entro
- con **riduzione della sanzione del 2% a 1/15 per ogni giorno di ritardo**
- **oltre a quanto previsto dall'art. 13, 4^o comma del D.Lgs. 472/1997** (sanzione di 1/10 nel caso di pagamento degli interessi le

La norma si applica dal 1° luglio 2011, ma ha **valore retroattivo** applicazione del principio del favor rei.

manovra correttiva

Approvata la manovra correttiva. Il Consiglio dei M

Reddito d'impresa : modifiche al rip

Contenzioso fiscale : mediazione obb

Iva : applicazione de

Studi di settore

: aumento delle s

Nella medesima seduta, è stato poi approvato un disegno di legge delega per la riforma fiscale e assiste

□

ravvedimento operoso

È valido il ravvedimento eseguito in modo frazionato.

È valido il ravved

DAL 1° LUGLIO E' DIVENTATO PIENAMENTE EFFICACE LO SPESOMETRO.

Il 1° luglio è divenuto pienamente efficace il cosiddetto “spesometro”, ossia quel sistema di monitoraggio delle transazioni economiche introdotto dal D.L. n.78/10. Tale adempimento tiene sotto controllo acquisti e cessioni tanto di beni che di servizi. Se fino allo scorso 30 giugno erano monitorate solo le operazioni per le quali vi era obbligo di fatturazione (peraltro con una soglia molto elevata di € 25.000 per le operazioni 2010), dal mese di luglio 2011 vanno monitorate anche le operazioni per le quali non vi è obbligo di fatturazione (quindi tipicamente le operazioni poste in essere dai commercianti al dettaglio, ma non solo), purché superino la soglia di € 3.600 al lordo dell'Iva. Si tratta quindi, per le operazioni poste in essere senza emissione della fattura, di rilevare i dati personali dell'acquirente (*in primis* il codice fiscale) ai fini del futuro adempimento (a tal fine si fornisce una scheda di rilevazione dati).

La finalità. Questo adempimento ha quale scopo quello di introdurre un monitoraggio delle operazioni, monitoraggio che vuole perseguire due diverse finalità:

- in prima battuta l'obiettivo è quello di rafforzare gli strumenti a disposizione

dell'Amministrazione Finanziaria per il contrasto dei comportamenti fraudolenti, soprattutto in materia di Iva. Obbligando gli operatori economici a comunicare all'Amministrazione Finanziaria le operazioni poste in essere, si viene a creare un incrocio tra i diversi soggetti (verifica della corrispondenza tra le operazioni attive di un soggetto e quelle passive dell'altro soggetto), riducendo la possibilità che qualcuno sia tentato di occultare materia imponibile ai fini delle imposte dirette e soprattutto l'Iva riscossa dai clienti (questa verifica interessa le operazioni poste in essere tra operatori economici). Tali informazioni consentiranno ai verificatori di dirigere l'attenzione ai soggetti a più alto rischio di evasione.

· L'obiettivo principale del nuovo adempimento (in particolare con riferimento alle operazioni poste in essere nei confronti dei "privati") è comunque quello di costituire un ausilio per la concreta individuazione della capacità contributiva delle persone fisiche, specialmente ai fini dell'accertamento sintetico. Le informazioni comunicate dagli operatori economici relative ai beni ceduti e ai servizi prestati (che superino la soglia di € 3.000 / € 3.600 come in seguito si dirà) costituiranno un utile serbatoio di informazioni a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria per valutare la capacità di spesa da parte di ciascun contribuente. In questo modo l'Amministrazione Finanziaria sarà a conoscenza di tutte le spese (di importo significativo) poste in essere da parte di ciascun contribuente e quindi potrà valutare se il reddito da questi dichiarato sia conforme o meno al proprio tenore di vita: sarà quindi un utile strumento per la selezione dei soggetti da sottoporre a monitoraggio e per la ricostruzione del reddito presunto. Giusto per fare alcuni esempi, i verificatori avranno agevolmente a disposizione le informazioni relative ad acquisti di viaggi, acquisti di veicoli, di arredamento, di oggetti d'arte, di gioielli, le spese sanitarie sostenute, le spese legali, le rette per scuole private sostenute per i figli, le quote versate per l'iscrizione a club, circoli o palestre, oltre a moltissime altre informazioni.

Si tratta quindi di un adempimento che interessa tanto al rivenditore negli aspetti operativi, ma è altresì importante che ogni soggetto tenga in giusta considerazione il fatto che ogni acquisto oltre le descritte soglie che andrà ad effettuare, si tramuterà in una informazione che verrà acquisita ed elaborata dall'Amministrazione Finanziaria.

I soggetti interessati. La comunicazione telematica delle operazioni riguarda tutti i soggetti passivi Iva che, in qualità di cedenti/prestatori o di cessionari/committenti, effettuano operazioni rilevanti ai fini Iva, quindi in prima battuta (ma non solo) imprese e professionisti titolari di partita Iva.

La C.M. n.24/E/11 precisa che sono obbligati ad effettuare tale comunicazione anche:

- i soggetti in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole (quindi sono escluse le operazioni istituzionali);
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia o identificati direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale in Italia (in quanto tali soggetti risultano essere, ai fini Iva, soggetti equiparati ai contribuenti residenti);
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti per le operazioni esenti ai sensi dell'art.36- *bis* del DPR n.633/72 (quindi anche se non devono, ad esempio, presentare la dichiarazione Iva, comunque sono interessati da tale adempimento);
- i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative produttive e di lavoro autonomo ai sensi dell'art.13 L. n.388/00 (in quanto sono soggetti che applicano ordinariamente l'Iva, anche se la liquidazione dell'imposta avviene con cadenza annuale).

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 21/06/2011 sono esclusi dall'obbligo di porre in essere tale monitoraggio le Amministrazioni Pubbliche, e più specificamente lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri organismi di diritto pubblico. Tale esclusione è giustificata dalle peculiari modalità di tenuta della contabilità, che potrebbero rendere particolarmente difficile l'individuazione delle operazioni da segnalare.

Si presti attenzione al fatto che tali soggetti sono esclusi dall'obbligo di comunicazione, ma non i soggetti che pongono in essere operazioni nei confronti di tali soggetti. Quindi l'impresa che realizza una fornitura a favore di un ente pubblico, deve comunicare regolarmente tale operazione.

Le operazioni incluse. Per eseguire correttamente il nuovo adempimento è necessario stabilire con precisione quali siano le operazioni che costituiscono oggetto di monitoraggio, anche alla luce delle numerose ipotesi di esclusione che il provvedimento del 22/12/2010 ha previsto e che la C.M. n.24/11 ha ulteriormente incrementato per ragioni che appaiono logiche e condivisibili.

In primis, è bene precisare che l'obbligo di comunicazione riguarda:

Æ le operazioni effettuate tra soggetti Iva (*cosiddette operazioni business to business*)

Æ le operazioni in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (*cosiddette operazioni business to consumer*)

.

Quindi, il soggetto passivo Iva obbligato all'adempimento dovrà monitorare e trasmettere telematicamente le operazioni:

- effettuate nei confronti di altri soggetti passivi Iva;
- effettuate nei confronti di soggetti che non rivestono la qualifica di soggetti passivi Iva (privati, enti non commerciali che non svolgono attività commerciale);
- ricevute da altri soggetti passivi Iva.

Inoltre, l'obbligo sussiste

Dal 1 gennaio 2010

per operazioni di importo non inferiore a € 3.000 al netto dell'Iva, nei casi di obbligatoria emissione della

Dal 1 luglio 2011

per operazioni di importo non inferiore a € 3.600 al lordo dell'Iva, per le quali non ricorra l'obbligo di emissione

L'obbligo di emettere fattura. L'articolo 22 del DPR n.633/72, al primo comma, recita: "*L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione*

" e ciò significa che la "richiesta" della fattura da parte del cliente ne rende di fatto obbligatoria l'emissione. Nei rapporti tra soggetti Iva, inoltre, è il comma 3 del citato art.22 ad affermare che:

“ gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ... sono obbligati a richiedere la fattura

”. Nei casi, invece, in cui l'emissione della fattura non costituisce un obbligo, e cioè nei casi in cui è il cedente o prestatore che volontariamente decide di emettere fattura in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale, si deve ritenere che l'obbligo di monitoraggio sussista solo a partire dal 1/7/2011.

I differenti limiti di 3.000 e 3.600 euro. Occorre altresì rilevare – per evitare equivoci - che il doppio limite (di € 3.000 previsto per i casi di obbligatoria fatturazione e di € 3.600 previsto per i casi in cui l'emissione della fattura non è obbligatoria) a partire dal quale scatta l'obbligo di monitorare le operazioni, non si incrocia perfettamente con la tipologia di soggetti destinatari dell'operazione di acquisto:

se è vero che i casi in cui non sussiste l'obbligo di emissione della fattura (ricongducibili ~~per~~ ~~cominciare~~ ~~la~~ ~~pr~~

ESEMPIO

Il dentista che effettua prestazioni esenti a privati è obbligato ad emettere fattura, il commercialista che

Tutto questo per dire che il doppio limite non va “riferito” a distinte categorie di rapporti (*business to business* piuttosto che *business to consumer*) bensì collegato all’obbligo di emettere o meno fattura per quella determinata cessione o prestazione.

In questo senso, obbligate al monitoraggio già dall’anno 2010 ed anche per il periodo 1° gennaio 2011 – 30 giugno 2011 (periodi dai quali sono escluse le operazioni per le quali non sussiste obbligo di emettere la fattura), come precisato dalla C.M. n.24/E/11 al paragrafo 3.1, sono anche “*le cessioni o prestazioni effettuate a favore di consumatori finali per le quali viene emessa la fattura*”. Si deve ritenere per i soli casi in cui l’emissione della fattura sia obbligatoria. Con riferimento all’applicazione del limite (3.000 o 3.600 euro), invece, non è stato perfettamente chiarito se le operazioni certificate da fattura per le quali, tuttavia, non sussiste un obbligo in tal senso (è il caso dello stesso cliente privato consumatore che per proprie esigenze richiede la fattura in luogo dello scontrino o ricevuta fiscale), debbano seguire il limite previsto per le operazioni certificate obbligatoriamente da fattura (€ 3.000) piuttosto che quello per le operazioni in relazione alle quali tale obbligo non sussiste (€ 3.600). Considerato che il primo limite (€ 3.000) deve considerarsi al netto dell’Iva ed il secondo (€ 3.600) al lordo dell’Iva in quanto il corrispettivo “incorpora” la stessa imposta, in presenza di aliquote diverse da quella ordinaria la scelta dell’una o l’altra soluzione non è indifferente. Sempre ai fini della verifica dei limiti (3.000 ovvero 3.600 euro) la circolare n.24/E del 30 maggio scorso offre la soluzione per una serie di casistiche che di seguito si rappresentano:

Agenzie di viaggi e turismo che applicano il regime speciale del DPR n.636/72):

si tratta di soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante emissione della fattura

spese anticipate in nome e per conto del cliente:

tali spese non devono essere considerate in quanto escluse dalla base imponibile Iva;

operazioni soggette al regime del margine speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d'arte, di antichità

va comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l'imposta, restando non rilevante la quota dell'imposta

operazioni soggette al regime *reverse charge*

va comunicata la base imponibile cui è riferibile l'imposta

cessioni gratuite di beni che fanno parte dell'attività d'impresa

la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 del DPR n.633/72

beni destinati a finalità estranee all'impresa (autoconsumo)

la base imponibile è definita ai sensi dell'art.13 del DPR n.633/72.

Momento di rilevanza delle operazioni e note di variazione. La circolare n.24/E dello scorso 30 maggio precisa, al paragrafo 4, che per l'individuazione degli elementi informativi da trasmettere il soggetto obbligato deve fare riferimento al momento della registrazione ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del DPR n.633/72, o, in mancanza dell'obbligo, al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art.6 del medesimo decreto. In merito ai contenuti

della comunicazione il documento di prassi precisa che deve essere indicato nella comunicazione l'importo delle operazioni effettuate “

tenendo conto delle variazioni di cui all'art.26 del DPR n.633/72

”. Pertanto viene precisato che:

- l'operazione non andrà comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo dell'operazione, inizialmente superiore al limite di € 3.000 scende al di sotto di detto limite;
- se invece l'importo dell'operazione è in origine superiore al limite di € 3.000 e con la nota di variazione in diminuzione l'importo rimane comunque superiore al limite stesso, l'operazione va comunicata al netto dell'importo stornato;
- l'operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l'importo, inizialmente inferiore al limite di € 3.000, supera detto limite;
- nell'ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine previsto per la comunicazione, l'importo sarà indicato in quella relativa all'anno in cui la nota di variazione è stata emessa.

Le operazioni escluse dall'obbligo di comunicazione sono individuate dal punto 2.4 del Provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010. Tuttavia, con la C.M. n.24/E del 30 maggio 2011, l'Agenzia ha individuato ulteriori ipotesi di esclusione fornendo nel contempo importanti precisazioni.

Importazioni

Sono escluse le importazioni per esplicita previsione del punto 2.4 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010.

Operazioni	Black List
-------------------	-------------------

Sono escluse per esplicita previsione del punto 2.4 del provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list* di cui ai D.M. 4 maggio 1999 e D.M. 21 novembre 2001.

Esportazioni

Sono escluse le esportazioni di cui all'art.8 co.1 lett. a) e b) del DPR n.633/72, in quanto operazioni soggette all'obbligo di emissione della bolletta doganale, e, quindi, già conosciute dall'Amministrazione Finanziaria.

Sussiste obbligo di comunicazione
--

--

Fanno eccezione, come precisato dall'Agenzia:

Æ		le operazioni poste in essere	e spazzate	indirizzate ad, anche a successive istanze), del band
---	--	-------------------------------	------------	---

Æ		per le cosiddette "triangolazioni comunitarie" previste dall'art.58 del D.L. n.331/93 in quanto
---	--	---

per le quali l'obbligo di comunicazione sussiste

Operazioni già comunicate all'anagrafe Tributaria



Tra le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria acquisite ai sensi dell'art.7 del DPR n.605/73, ipotesi di esclusione prevista dal provvedimento direttoriale del 22/12/2010, la C.M. n.24/E richiama a titolo esemplificativo quelle:

- connesse ai contratti di assicurazione e ai contratti di somministrazione di energia elettrica;
- relative ai contratti di mutuo;
- relative agli atti di compravendita di immobili.

Operazioni non territoriali

Non devono essere comprese nella comunicazione le operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultino rilevanti in Italia. Si tratta, ad esempio, delle operazioni contemplate dall'art.7-ter del DPR n.633/72 in relazione alle quali vige la regola della rilevanza territoriale del luogo in cui risulta stabilito il committente. La C.M. n.24/E fa l'esempio del professionista italiano che effettua una prestazione in favore di un'impresa tedesca: l'operazione si considera effettuata in Germania e, quindi, non essendo assoggettata ad imposizione in Italia, non dovrà essere comunicata;

Passaggi interni

La circolare, inoltre, esclude dall'obbligo della comunicazione anche i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.

Operazioni intracomunitarie

Arriva con la C.M. n.24/E la sospirata ed attesa esclusione per le operazioni intracomunitarie. Si trattava, a tutta evidenza, di una "dimenticanza" del provvedimento direttoriale dello scorso 22/12/2010, in quanto trattasi di operazioni ampiamente monitorate dall'Amministrazione Finanziaria (tramite gli elenchi Intrastat) e per le quali obiettivamente non si sentiva il bisogno di introdurre ulteriori adempimenti. Senza lasciare spazio a dubbi la circolare testualmente afferma che: *"sono escluse dalla comunicazione in parola anche le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario. Le informazioni relative a tali operazioni, infatti, sono già acquisite mediante i modelli Intra ed utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel sistema Vies, ai fini del contrasto alle specifiche forme di frode ed evasione fiscale, secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri dell'Unione Europea"*.

Pagamento da privati mediante utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate

L'ultima ipotesi di esclusione in commento va collegata alla previsione contenuta nell'art.7 del "Decreto Sviluppo". Tale disposizione prevede l'esclusione dall'obbligo di comunicazione per le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi Iva, nei casi in cui il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto mediante:

AE carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art.7, co.6, del DPR n.605/73.

Precisa in proposito la circolare che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l'obbligo di comunicazione dell'operazione). Se la previsione introdotta di recente dal Decreto Sviluppo deve essere accolta con favore in quanto solleva da gravosi adempimenti i numerosi operatori, non più tenuti ad acquisire i dati anagrafici dei propri clienti privati consumatori quando il pagamento avverrà mediante i predetti strumenti, la stessa risulta carente sotto il profilo della identificazione di altri strumenti che al pari di quelli individuati assicurano in egual modo la tracciabilità. Stiamo parlando dei bonifici bancari piuttosto che degli assegni circolari o assegni bancari non trasferibili. Le transazioni avvenute con tali strumenti, infatti, richiederanno comunque l'obbligo di identificazione del cliente da parte dell'esercente, atteso che le stesse dovranno costituire oggetto di comunicazione telematica.

Contratti tra loro collegati o a prestazioni periodiche. Mentre per i normali contratti (quali ad esempio la compravendita), il superamento della soglia di € 3.000 deve essere sempre collegato alla singola operazione, il punto 2.2. del provvedimento direttoriale del 22/12/2010 dispone che per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a € 3.000. Sempre ai fini della verifica dell'eventuale superamento della soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti. Trattandosi di fattispecie molto complesse da gestire ai fini del nuovo adempimento, la C.M. n.24/E fornisce nel merito alcune importanti precisazioni. In particolare viene chiarito che:

Æ a fronte del pagamento frazionato del corrispettivo relativo a un unico contratto che prevede corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati in relazione ai quali sono previsti corrispettivi di importo complessivo superiore, in un anno solare, ai limiti (€ 3.000 ovvero € 3.600), dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno di riferimento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti, compilando un'unica riga del tracciato record;

Æ in tali casi, nel campo "data dell'operazione", va indicata la data di registrazione dell'ultima operazione resa e ricevuta nell'anno di riferimento ovvero, in assenza dell'obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell'art.6 del decreto.

Viene, infine, evidenziato, che quanto sopra precisato per i contratti che prevedono corrispettivi periodici ovvero tra loro collegati vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.

Esempio tratto dalla C.M. n.24/E

Nel caso di cessioni di beni per un importo di € 10.000, con fatturazione nell'anno di riferimento di un un
€ 2.500, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo "data dell'operazione" la data di registrazione

Anno 2010. Malgrado la disposizione che ha introdotto l'obbligo di monitoraggio delle operazioni sia intervenuta nel corso del 2010 (il D.L. 78 è datato 31 maggio 2010 ma è stato convertito il 30 luglio 2010), e malgrado il provvedimento attuativo che ha recato la descrizione dei soggetti obbligati e delle operazioni interessate al monitoraggio sia del 22/12/2010, l'obbligo di censimento non riguarda solo le operazioni poste in essere a partire dal 2011, ma anche quelle già precedentemente realizzate nel 2010. Con il fine di graduare l'introduzione dell'adempimento e per cercare di semplificare la non semplice ricostruzione retroattiva delle informazioni da parte degli operatori economici, sono state previste alcune semplificazioni:

- prima di tutto il limite delle operazioni da monitorare nel 2010 è più elevato, ed è stato fissato ad **€ 25.000** (a differenza del limite di € 3.000 / € 3.600 previsto a regime a partire dall'annualità 2011);

- in seconda battuta è previsto che debbano essere comunicate le sole operazioni per le quali vi era **obbligo di emissione della fattura**, quindi con esclusione di tutte le operazioni per le quali la fattura è stata emessa facoltativamente dall'esercente (esonero che ha riguardato peraltro anche le operazioni realizzate fino al 30/04/2011, termine poi prorogato al 30/06/2011 ad opera per provvedimento del 14/04/2011);

- il termine per l'invio della comunicazione delle operazioni relative al 2010 è previsto al **31/10/2011**, in luogo dell'ordinario termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello oggetto di comunicazione (a partire dall'annualità 2011, il cui termine di presentazione è previsto al 30/04/2012).

Pertanto, nel corso dei prossimi mesi, oltre a monitorare le operazioni poste in essere, **sono necessarie**

Va segnalato, infine, che a fronte della lieve sanzione pecuniaria prevista per la mancata o errata comunicazione (sanzione amministrativa che va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 2.582), è probabile che in caso di "incroci" di dati non corrispondenti l'Agenzia proceda a verifiche più puntuali. Si invita quindi la clientela a prestare la massima attenzione nel reperimento delle informazioni necessarie all'esecuzione del predetto adempimento.

Scheda per la raccolta dati "Spesometro" (art. 21 D.L. n.78/10)

DATI IDENTIFICATIVI DEL CLIENTE

à Cliente residente

Nome e cognome

Sesso

M

F

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Raccogliere data e luogo di nascita per la verifica della correttezza formale del codice fiscale

à Cliente non residente (persona fisica)

Nome e cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

à Cliente non residente (soggetto diverso da persona fisica)

Denominazione, ragione sociale o ditta

Sede legale

DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE

Tipo operazione

cessione di beni

prestazione di servizi

Corrispettivo (al lordo dell'IVA)

€

Data operazione

Compilare una scheda per ciascuna operazione di importo superiore ad € 3.600 (al lordo dell'Iva) per la quale non sia stata emessa fattura (operazioni a privati o a imprenditori e professionisti fuori dall'esercizio dell'attività). Non compilare se il pagamento avviene mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art.7, co.6, del DPR n.605/73. È consigliabile allegare copia del codice fiscale o del documento di identità.

Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi Con la circolare n. 31/E del 6 luglio 2011 l'Agenzia delle Entrate precisa l'ambito di applicazione della sanzione per i committenti che violano le norme sulla sicurezza stradale e sulla regolarità del mercato dell'autotrasporto per conto terzi. Un anno senza bonus fiscali riconducibili a tali attività. Gli altri benefici destinati alle persone fisiche restano. I soggetti interessati dall'esclusione potranno disporre dei benefici maturati precedentemente all'anno in cui opera l'esclusione, mentre non potranno far valere, anche successivamente, i benefici il cui diritto maturi nell'anno di esclusione. Qualora se ne avvalgano lo stesso, l'ufficio potrà procedere al relativo recupero e all'irrogazione delle sanzioni tributarie.

Nelle comunicazioni «black list» codice fiscale della casa madre estera. La risoluzione 71 del 6 luglio 2011 dell'Agenzia delle entrate esamina le modalità di compilazione del modello nei casi in cui la controparte estera si identifica direttamente in altri Stati. Nel caso di acquisti che un'impresa italiana ha effettuato da una società

lussemburghese

identificata direttamente ai fini IVA in tre Stati comunitari (Regno Unito, Germania e Francia) e le relative modalità di indicazione di queste operazioni sul modello di comunicazione, l'Agenzia ribadisce l'orientamento consolidato (espresso nella circolare n. 53 del 21 ottobre 2010 e ripreso nella circolare n. 2 del 28 gennaio 2011) secondo cui ciò che

rileva

è la

localizzazione

della “

casa madre

” della controparte estera: conseguenza di questo ragionamento è che, se la controparte ha sede, residenza o domicilio in uno Stato a fiscalità privilegiata, la stessa ha un rappresentante fiscale o una stabile organizzazione in uno Stato “non paradiso fiscale” e la transazione avviene

tra il soggetto italiano e il rappresentante (o la stabile organizzazione),

l'operazione va comunicata all'Amministrazione finanziaria

, in quanto si tratta di una transazione comunque “

riconducibile

” all'impresa estera con sede in un territorio “

black list

”. La soluzione prospettata è la seguente:

- si indicano i **dati anagrafici** della società lussemburghese (sede, indirizzo ecc.);

- nel campo relativo al **codice fiscale** si inserisce il codice fiscale della società lussemburghese (da reperire, presumibilmente, attraverso contatti diretti, in quanto potrebbe non essere indicato in fattura);

- nel campo relativo alla **partita IVA** devono, invece, essere inserite le diverse partite IVA indicate nelle fatture ricevute.

Conseguenza di tale impostazione è quella per cui devono essere compilati tanti quadri A tante partite IVA sono interessate dalle transazioni (nel caso considerato tre, al di là del fatto che il soggetto di riferimento sia sempre la società lussemburghese).

Cedolare secca: sanzioni più aspre per l'omessa registrazione. La sanzione va da un minimo del 120% a un massimo del 240% dell'imposta di registro, ed è dovuta in solido dalle parti contraenti. A fronte di un lecito risparmio d'imposta che è possibile conseguire optando per il regime d'imposizione sostitutivo della

cedolare secca

, introdotta dall'articolo 3 del DLgs. n. 23/2011, la norma ha previsto alcune disposizioni volte ad inasprire il

regime sanzionatorio

dell'omessa registrazione dei contratti e dell'omessa dichiarazione del reddito derivante dalla locazione. Anzitutto, è applicabile la sanzione ordinaria prevista dall'articolo 69 del DPR n.

131/1986 nel caso di

omessa

richiesta di

registrazione

del

contratto

di

locazione

soggetto al relativo obbligo; la sanzione amministrativa è compresa tra un minimo pari al **120%**

ed un massimo pari al

240%

dell'imposta di registro dovuta. Con la circ. n.

[26/2011](#)

l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, rispetto al pagamento delle sanzioni predette, sono solidalmente obbligate le parti contraenti (nonché, eventualmente, il pubblico ufficiale – es. notaio – per i contratti stipulati in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata). In caso di

registrazione tardiva

, lo stesso documento di prassi (circ. n. 26/2011, par. 9.1) conferma l'applicabilità del

ravvedimento operoso

ex

articolo 13, comma 1, lett. b) e c) del DLgs. n. 472/1997, che, alle condizioni ed entro i termini ivi stabiliti, garantisce la

riduzione della sanzione predetta

(e ciò anche qualora, nella registrazione tardivamente presentata nell'ambito del ravvedimento, il locatore eserciti l'opzione per la cedolare secca). In quest'ultimo caso, ovvero nel caso in cui in sede di

registrazione tardiva

, il

locatore

opti per la

cedolare secca

, l'

imposta di registro non

è

dovuta

, in quanto sostituita dalla cedolare secca, ma è dovuta la

sanzione

, commisurata all'imposta di registro computata sul canone pattuito per l'intera durata del contratto.

Al riguardo, la circ. 26/2011 (par. 9.1) precisa che, in caso di opzione per la cedolare secca, l'imposta di registro non deve essere versata solo con riferimento ai contratti i cui termini di registrazione erano pendenti alla data del 1° gennaio 2011 .

SCADENZA AL 31 LUGLIO 2011 PER LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

Il termine ultimo per la presentazione delle istanze di moratoria sui debiti delle piccole e medie imprese è quello del prossimo 31 luglio 2011. L'accordo raggiunto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle Associazioni dei rappresentanti delle imprese lo scorso 3 agosto 2009 permette alle piccole e medie imprese di richiedere alle banche ed agli intermediari interessati (comprese le società di

leasing

) aderenti alla convenzione:

- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale della rata dei mutui;

- la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* immobiliare;

- la sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita dei canoni di *leasing* mobiliare;

- l'allungamento delle scadenze delle anticipazioni bancarie su crediti a breve termine.

Tale accordo prevedeva una scadenza originaria per la presentazione delle istanze al 30 giugno 2010 ed è stato oggetto di due successive proroghe, consentendo alle imprese interessate che abbiano in essere contratti di *leasing* finanziario o contratti di mutuo stipulati precedentemente al 3 agosto 2009 (requisito essenziale in mancanza del quale non è possibile fruire di tale agevolazione) il pagamento della sola quota interessi dei canoni per tutta la durata della sospensione.

Qualora un'impresa abbia già fruito della moratoria per un contratto di	<i>leasing</i>
---	----------------

Condizioni oggettive e soggettive per le imprese che vogliono accedere alla moratoria. Possono beneficiare della sospensione tutti i mutui di durata superiore a 18 mesi e un giorno e tutti i

leasing

finanziari (non quelli operativi) immobiliari e mobiliari, stipulati prima del 3 agosto 2009. Le piccole e medie imprese interessate devono avere:

Æ un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità;

Æ un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale di attivo di bilancio minore di 43 milioni di euro).

Tali requisiti devono essere riferiti alla singola azienda, senza considerare l'eventuale partecipazione a gruppi societari. Le PMI richiedenti, inoltre, devono essere residenti in Italia e provare la continuità e le prospettive economiche dell'azienda. Chi è interessato richieda il *fac-simile*

del modello di presentazione dell'istanza allo Studio.

--oo OO oo--

Giacenze di magazzino: la mancata predisposizione dell'inventario delle rimanenze al 31/12 ed annotazione

nelle scritture contabili (libro inventari) nonché la sola **indicazione**

del

valore complessivo

senza distinzione dei beni per categorie omogenee e del criterio di valutazione adottato, determina l'

inattendibilità

della

contabilità

e la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di applicare l'

accertamento induttivo

, disciplinato dall'art. 39, co. 2, D.P.R. 600/1973 per quanto riguarda il comparto delle imposte dirette, e dall'art. 55, D.P.R. 633/1972 in ambito Iva.

□

Baroncelli Stefano – Ragioniere Commercialista iscritto al C.O.C. Delegato Ordine Dottori Commercialisti
s.baroncelli@studio-baroncelli.it